

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di parrucchiera e parrucchiere

del **08 MAG 2014**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Ambito di lavoro

I parrucchieri con diploma federale conducono una propria impresa secondo i principi di economia aziendale. Definiscono la strategia imprenditoriale che è messa in atto in collaborazione con i propri dipendenti.

Principali competenze operative

I parrucchieri con diploma federale definiscono le norme basilari per la propria attività, sviluppano una loro strategia che mettono in pratica tramite un piano d'affari.

Assumendosi piena responsabilità mettono inoltre in atto la strategia aziendale in collaborazione con i dipendenti, monitorandone costantemente l'efficacia.

I parrucchieri con diploma federale conoscono gli aspetti utili a reclutare nuovi collaboratori, incoraggiano i dipendenti tramite una presentazione professionale e attraverso colloqui, gestiscono inoltre correttamente l'amministrazione del personale e l'uscita di un dipendente.

I parrucchieri con diploma federale conducono la propria impresa con successo finanziario. Redigono bilanci preventivi, eseguono un calcolo realistico dei prezzi, eseguono investimenti e tengono una contabilità corretta.

I parrucchieri con diploma federale sviluppano progetti di marketing per acquisire nuovi clienti prendendosi cura costantemente della clientela esistente.

I parrucchieri con diploma federale agiscono da professionisti in merito alla loro attività e strategia aziendale. Pertanto essi sono in grado di condurre la loro impresa con successo finanziario.

Esercizio della professione

I parrucchieri con diploma federale lavorano con il grado di dirigenti. Per garantire il successo dell'impresa impiegano le loro conoscenze in economia aziendale ed esperienze pratiche in qualità di parrucchieri in maniera finalizzata. Nella conduzione dell'azienda e del personale assumono una vasta gamma di compiti rappresentando l'attività verso terzi come ad esempio i finanziatori.

Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura, e alla cultura

I parrucchieri con diploma federale danno il loro contributo alla loro categoria professionale. Con la conduzione efficace di un'azienda garantiscono la qualità delle prestazioni, provvedendo inoltre allo sviluppo professionale degli aspiranti parrucchieri. Creando posti di lavoro per personale qualificato, forniscono un importante contributo economico.

Applicando la loro strategia aziendale definiscono le linee guida per favorire e garantire il benessere della clientela. Osservano con attenzione le tendenze internazionali integrandole con successo nella propria attività.

In qualità di gerenti i parrucchieri con diploma federale prestano attenzione all'utilizzo economico ed ecologico dei prodotti e mettono in atto coscientemente le prescrizioni per la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

coiffureSUISSE

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame, composta da 7-9 membri e nominata dal comitato centrale di **coiffureSUISSE** per un periodo di 4 anni. Una rielezione è ammessa, tuttavia l'adesione alla commissione d'esame è permessa solo per un periodo di carica di un massimo di 3 anni consecutivi.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti, è il responsabile a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) propone al comitato centrale di **coiffureSUISSE** le tasse d'esame ai sensi del regolamento del 31.12.1997 dell'SEFRI;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;

- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria di **coiffureSUISSE**.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.'

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame sono ammessi coloro che:

- a) sono in possesso di un attestato professionale federale di parrucchiera / parrucchiere oppure di un attestato equipollente;
- b) in seguito al conseguimento dell'attestato di cui alla lettera a, ha svolto per almeno un anno la professione di parrucchiere.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e la consegna completa del progetto entro i termini previsti.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell' ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e deve portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricasazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 2 settimane prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.
- Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame, con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato a riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia di esame, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera del conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro di diploma			2
• Redazione di un piano d'affari	scritto	8 settimane (redatto in precedenza)	
• Colloquio sul piano d'affari	orale	25 min.	
2 Colloquio di marketing con gli esperti	orale	30 min.	1
3 Conduzione finanziaria	scritto	180 min.	1
4 Azione imprenditoriale	scritto	120 min.	1
	totale	355 min.	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media arrotondata a un decimale delle note di tutte le voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva è 4.0 o maggiore;
- b) solo una nota delle 4 parti d'esame è minore di 4.0 ;
- c) nessuna nota delle 4 parti d'esame è minore di 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall' esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano:

- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Parrucchiera / Parrucchiere con diploma federale**
- **Coiffeuse / Coiffeur mit eidgenössischem Diplom**
- **Coiffeuse / Coiffeur avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si consiglia la formula: Hairdresser with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 La SEFRI può ritirare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 *coiffure*SUISSE remunera i membri della commissione d'esame nonché le esperte e gli esperti.
- 8.2 *coiffure*SUISSE si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine degli esami *coiffure*SUISSE invia alla SEFRI conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 13.6.2008 concernente l'esame di professione di parrucchiera / parrucchiere è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

In base al regolamento previgente del 13.6.2008, i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro febbraio 2015.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, 7 aprile 2014

coiffureSUISSE



Kuno Giger
Presidente centrale



Evelyne Schneiter
Vicepresidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 8.5.2014

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capo divisione Formazione professionale superiore